ANNO IV 1851 - N° 102

L'OPINIONE

Sabbato 12 aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Torino	Provincia	Estero
Un Anno	L. 40	L. 44	L. 50 »
6 Mesi	» 22	» 24	» 27 »
3 Mesi	» 12	» 13	» 14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc., debbono indirizzarsi franche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, Cent. 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, Cent. 25.

TORINO, 11 APRILE.

UN OPUSCOLO DEL SENATORE DE LA TOUR

Venendoci detto che Sua Eccell. il maresciallo, barone, senatore De la Tour aveva presentato al Senato un suo opuscolo, ci corse tosto l'idea che fosse una sua giustificazione, o per lo meno uno schiarimento intorno alla parte, per verità poco lodevole, che lo vediamo rappresentare nelle memorie del marchese Gualterio, nelle quali dal 1821 al 1830 lo vediamo figurare come uno dei più ardenti caporioni della società della Santa Fede, uno sfegatato partigiano dell' Austria, e interessantissimo a sgabellare il principe di Carignano, erede presuntivo del trono di Sardegna, per favorire la candidatura della duchessa e del duca di Modena. Poi dal 1830 in avanti lo troviamo ancora alla testa della medesima Santa Fede e della fazione austro-gesuitica, in prima per escludere dal trono Carlo Alberto e fargli succedere il figlio, l' attuale Re Vittorio Emanuele, sotto una reggenza cavata, ben s' intende, dal fiore del sanfedismo; e svanita questa trama lo vediamo proseguire coi Lascarena e con altri della medesima stampa, un'altra orditura d' intrighi per impedire a Carlo Alberto le riforme che fin d' allora meditava, e per inciampare, quanto più era possibile, il suo governo.

Se questi racconti sono veri, come sembra non doversene dubitare, dacchè il marchese Gualterio cita in suo appoggio dei documenti, la cui autenticità non fu finora contestata da nissuno, la parte rappresentata dal barone De la Tour, lo ripetiamo, non è molto lodevole; imperocchè prescindendo dalle opinioni che sono un diritto privato di ciascun uomo, l' azione pubblica del barone De la Tour era nullameno che quella di un cospiratore che vuole sacrificare la dignità e l' indipendenza della sua patria, per sottometterla all'influenza immediata e a qualche cosa di più che non è l'influenza, di un potentato straniero. Onde il sig. barone, vedendosi citato, lui ancor vivente, dinanzi al tribunale della storia, ci parve che fosse dell' onor suo, di non scendere nel sepolcro senza lasciare un' autografica giustificazione della passata sua condotta: molto più, che or sono pochi mesi si era sparsa di bel nuovo la voce di una trama per costringere Vittorio Emanuele ad abdicare in favore dell' ancor fanciullo duca di Savoia, che avrebbe regnato sotto la prudente tutela di una reggenza gesuitico-reazionaria, onde nel pubblico si suscitò il sospetto che il barone De la Tour non fosse più estraneo a questa di quello che sia stato estraneo alle precedenti cospirazioni del medesimo genere,

Tale ci parve che dovess'essere l'argomento dell'opuscolo diramato dal vecchio senatore a'suoi colleghi, ma contro ogni nostra aspettativa ne rimasimo disingannati, non appena quell' opuscolo di dieci pagine ci cadde in mano. L' assunto anzichè politico, è religioso, e l' autore si mostra ancora tal quale ci viene dipinto dal moderno istorico delle rivoluzioni italiane, cioè un incorreggibile sanfedista.

Il pubblico sta con ansietà aspettando un progetto di legge per regolare il matrimonio e i rapporti sociali che da esso ne seguono: quel progetto ha già ricevuta la sanzione del Consiglio di Stato, e manca solo che venga sottoposto al potere legislativo. La base, dicesi, n' è il matrimonio per contratto civile, essendo quella la vera forma, che sempre ebbe in tutti i tempi e presso tutte le nazioni, finchè le sottigliezze degli scolastici non vennero ad imbrogliarla, e che i preti del Concilio di Trento, che per loro preferiscono il concubinato al matrimonio, non vi si mischiarono colle assurde loro pretese.

La reazione gesuitica vorrebbe prendere da qui le mosse per ritentare il campo in cui rimase battuta per la legge 9 aprile, e il generale barone De la Tour da esperto strategico incomincia ad occupare i posti avanzati. Infatti egli dice che non è che un'avanguardia, e che il corpo d'esercito verrà appresso capitanato dagli *illustri membri dell' episcopato che il Senato si onora di possedere nel suo seno.* Aspettando adunque che le mitre vengano a difendere i loro matrimoni, il signor barone apre la campagna col trattenere i suoi lettori intorno alla questione: » Se lo Stato sia nella Chiesa, o se la Chiesa » sia nello Stato. Per me, soggiunge egli, sono » già da lungo tempo convinto che lo Stato è » nella Chiesa. » Se così è, mentiscono i reverendi teologi quando con tanta sicurezza affermano che i protestanti, i calvinisti, i maomettani che formano essi pure varii Stati, sono fuori della Chiesa. Se il nostro Stato è nella Chiesa, non si sa vedere una ragione perchè non abbia ad essere nella Chiesa anche lo Stato di sua altezza il sultano della Mecca, o di sua eccellenza il dei di Tunisi.

Il signor barone però la intende in altro modo, ed ecco come egli spiega la sua opinione. State attenti, o lettori, che se non avrete molto da imparare, avrete molto da ridere. » La Chiesa » Cattolica, dic'egli, è una grande unità composta di più di 200 milioni d'uomini, di cui il » sommo pontefice sotto i rapporti religiosi n' è » il capo supremo. Noi figuriamo in questa grande » unità a un dipresso per quattro milioni e mezzo, » ed è chiaro che noi non ne formiamo che una » parte, anzi una ben minima parte. »

— Questo, o lettori, lo comprenderete senza dubbio, perchè, tranne che l'aritmetica non l'abbiate imparata dagl'Ignorantelli, potete avvedervi facilmente che dividendo 4 1/2 per 200, noi non siamo che la quarantaquattresima parte di quella ducento milionaria unità ecclesiastica. Ma altro che aritmetica! Il sig. barone ha studiato anche la geometria, e con Euclide alla mano ci ricorda l'assioma » che la parte è contenuta nel tutto, » e non il tutto contenuto nella parte » e applicando quest'assioma geometrico al suo sistema teologico, ne deduce che noi essendo una minima parte di quei 200 milioni, non di denari, ma di abitanti, ne viene la conseguenza che lo Stato è nella Chiesa e non la Chiesa nello Stato. Ecco che cosa vuol dire l'aver studiato Euclide.

La faccenda non finisce qui. Il maresciallo diventato teologo a questo 1° aggiunge un altr'argomento per provare *la grande anteriorità della Chiesa sullo Stato*: » Il divino fondatore della Chiesa, prosiegue » egli, la stabilì egli stesso sulla terra or son più » di 18 secoli, invece che lo Stato prese la sua » origine in alcune provincie della Savoia, non » più in là di otto secoli. Da quelle provincie si » estese sul resto del Ducato, sopra una parte » della Svizzera, passò le Alpi, si stabilì in Pie» monte, ed osservate che tutte queste regioni » erano cristiane, anzi cattoliche lungo tempo » prima che nascesse lo Stato; per conseguenza » lo Stato si sviluppò successivamente nella » Chiesa, ma sempre unito con lei, e sempre » sottomesso alle sue leggi in materia religiosa. »

Dunque, secondo il barone De la Tour, la Savoia prima che Uberto dalla Bianca Mano ne formasse uno Stato ereditario nella sua famiglia, non costituiva uno Stato o parte di esso, non aveva leggi, non istituzioni civili, ma giaceva nella condizione di primitiva natura, o in altri termini nella condizione dei selvaggi. Eppure, se la storia non falla, prima dello Stato formato dai conti di Savoia questa provincia, come le altre adiacenti, formava parte dello Stato di Borgogna, e lo Stato di Borgogna fu il successore e l'erede dello Stato formato colà dai Romani, prima che la Chiesa nascesse, e lo Stato dei Romani si sostituì allo Stato anteriore formato dagli Allobrogi e così via via. Quanto ai conti, poi duchi di Savoia svilupparono successivamente il loro Stato non nella Chiesa, ma nel sistema feudale; e la Chiesa non era che una parte secondaria, non essenziale allo Stato che poteva fare anche senza di lei, come aveva fatto lo Stato dei Romani e degli Allobrogi; all'incontro ella medesima era trascinata e modificata dal sistema feudale ed adattò a quelle le sue leggi costitutive, od anco da esso lui le ricevette. Non è dunque vero, come pretende il signor barone che » l'autorità della Chiesa nello Stato e sullo » Stato è chiaramente dimostrata da fatti sto» rici e incontrastabili. » - Mentre i fatti storici e incontrastabili dimostrano precisamente il contrario. La storia la conosciamo anche noi, e forse un po' meglio di Sua Eccellenza: ora vediamo che cosa ella c'insegna.

Quando Gesù Cristo venne sulla terra per istabilirvi la sua Chiesa, il mondo conosciuto formava uno Stato solo, grande, potente, e il più incivilito che vi fosse. Quello Stato possedeva una legislazione, la cui sapienza sopravvisse all' Impero Romano, e alle trasformazioni e modificazioni che subì lo Stato, e servì di regola a tutte le legislazioni moderne. Gesù Cristo nacque nello Stato, nè avrebbe potuto nascere altrimenti, tranne che si fosse deciso di nascere un selvaggio: visse nello Stato, ed in ogni occasione si dichiarò sottomesso alle sue leggi. La Chiesa ebbe dunque la sua origine nello Stato, si compose di elementi esistenti nel suo seno, e tolse a prestito dallo Stato le forme del suo reggimento economico. Le denominazioni di apostolo, presbitero, diacono, vescovo, parroco, erano già adoperate per significare funzionari civili; come anche quelle di ecclesia, sinodo, per significare civili adunanze o corpi deliberativi. Nella Chiesa si formarono istituzioni analoghe, e se ne adottò il nome. Le divisioni amministrative dell'impero in prefetture, diocesi, provincie, servirono di norma alle divisioni ecclesiastiche. I vescovi delle metropoli si attribuirono nell'ordine ecclesiastico quell'autorità che nell'ordine civile esercitavano i proconsoli, consolari, presidi; i vescovi di Alessandria, di Antiochia imitarono l'autorità del prefetto augustale dell'Egitto e del prefetto al pretorio dell'Oriente. Così fecero gli altri. E il vescovo di Roma assunse la supremazia di cui Roma godeva su tutto l' impero; il che è confessato da tutti i pontefici e da tutti gli atti pubblici sino ai tempi di S. Leone.

Fino a Costantino la Chiesa visse e si sviluppò nello Stato come una società religiosa non approvata dalle leggi; e quindi perseguitata alcune volte, tollerata alcune altre, secondo le speciali inclinazioni degl'imperatori.

Dopo Costantino la Chiesa fu riconosciuta ufficialmente, senza cessare per questo di essere *completamente* soggetta allo Stato ed alle sue leggi: di che ne fanno fede amplissima i codici di Teodosio e di Giustiniano e le successive costituzioni degli imperatori. E lo Stato s' ingeriva non solo a far leggi sull'ordinamento esteriore ed interiore della Chiesa, ma interveniva eziandio con autorità diretta nelle decisioni dogmatiche; non era permesso di tenere un concilio generale senza l'autorizzazione del capo supremo dello Stato, e le decisioni conciliari non erano valide, se non erano approvate, ratificate e promulgate come legge pubblica dallo stesso capo supremo dello Stato.

Il primo concilio generale fu convocato a Nicea nel 325 da Costantino e presieduto da lui, senza che il vescovo di Roma vi prendesse alcuna parte; il secondo fu convocato a Costantinopoli nel 381 da Teodosio I il quale di suo arbitrio e senza consultarsi nè con vescovi, nè col papa prescrisse ai vescovi la fede che dovevano approvare, come lo dicono chiaramente i due storici della Chiesa, quasi contemporanei, Socrate e Sozomeno. Il terzo fu convocato ad Efeso nel 431 dall' imperatore Teodosio II, che prescrisse anche il *modo tenendi*, lo fece presiedere da Cirillo vescovo di Alessandria, sotto la sopraveglianza di magistrati e grandi ufficiali di Corte. Il quarto fu convocato a Calcedonia nel 451 dall' imperatore Marciano, che ne lasciò la presidenza di onore ai legati di papa Leone I, ma la presidenza effettiva come anche l'autorità giudicativa e deliberativa la riservò a sè stesso, che v' intervenne in persona o si fece rappresentare da grandi ufficiali di Corte. Il quinto fu convocato a Costantinopoli nel 553 dall'imperatore Giustiniano, che lo fece presiedere da Mennas patriarca di Costantinopoli, abbenchè papa Vigilio si trovasse in quella città, e costrinse colla forza lo stesso papa a riconoscere le decisioni del concilio, cioè le sue. Il sesto concilio generale fu parimente convocato a Costantinopoli nel 681 dall' imperatore Costantino Pogonato, sotto la presidenza sua propria, come lo dicono esplicitamente li atti del medesimo. Il settimo fu convocato nel 787 dall' imperatrice Irene, prima a Costantinopoli, poi a Nicea, poi di nuovo a Costantinopoli; ella stessa, abbenchè donna, intervenne all'ultima sessione, se ne fece leggere gli atti, gli approvò e li sottocrisse insieme a suo figlio Costantino Copronimo. È da notarsi che Carlo Magno non volle riconoscere questo concilio, ne rimproverò fortemente papa Adriano che lo aveva accettato, scrisse contro di esso i libri Carolini, e contro il medesimo fece tenere nel 796 un gran concilio a Francoforte, ove il settimo concilio orientale fu disapprovato. Finalmente anche l' ottavo concilio generale fu tenuto a Costantinopoli nell' 869 per ordine dell' imperatore Basilio Macedonico, e il nono concilio generale tenuto in Laterano nel 1123 sotto papa Calisto II, è il primo che sia stato convocato dai papi e diretto intieramente da loro.

Fintanto che si mantenne in vigore l'autorità degl' imperatori orientali in Italia, la Chiesa fu costantemente soggetta alle loro leggi, e si poteva nemmanco ordinare il Papa senza averne ottenuta la licenza dalla Corte di Costantinopoli o dall' Esarco di Ravenna, che fungeva le veci di luogotenente imperiale. Quando l' impero d'Occidente passò in Carlomagno e nei suoi successori, la Chiesa continuò a restare subordinata allo Stato ed a ricevere da esso le leggi, come si ha dai capitolari dei Carolingi, ove si trovano leggi disciplinari di ogni genere emanate dai principi e fatte osservare dagli ecclesiastici: e solamente dopo il mille la Chiesa si emancipò dallo Stato, volle formare uno Stato a sè, e pretese di dar leggi ed ordini allo Stato politico. Tanto c' insegna la storia, la quale c' insegna altresì che lo Stato può esistere senza la Chiesa, ma la Chiesa non può esistere senza lo Stato. Avanti il cristianesimo hanno esistito e imperi e regni e repubbliche, che salirono anche a grande celebrità, senza che vi fosse una Chiesa, un Papa, nè vescovi, nè sinodi, nè bolle, nè decretali. Nello stesso modo fiorirono dopo il cristianesimo l' impero dei Califi, dei Mongoli, dei Turchi, dei Sofi di Persia; vi sono anche adesso non pochi Stati che professano una religione diversa dalla cattolica, e non si vede perciò che gli affari vadino quivi più male che altrove; e se la bontà di una religione dovessimo giudicarla dalla bontà degli ordinamenti politici e dalla condizione sociale degli Stati, saremmo indotti a credere che la religione del Papa è la peggiore di tutte, perchè lo Stato del Papa è il più pessimamente ordinato di quanti altri ne esistano al mondo. Certo questo criterio è falso; ma è però vero che la Chiesa non essendo essenziale allo Stato, non può nemmanco essere superiore a lui, nè essere il suo continente. Ella è ricevuta e contenuta nello Stato, ella è soggetta al suo sviluppo morale, alle sue modificazioni, alle sue leggi. Poniamo che lo Stato non volesse più la Chiesa, poniamo, a cagion d'esempio, che Piemontesi, Savoiardi, Sardi, Liguri, o tutti od a grande maggioranza si risolvessero di farsi maomettani, protestanti, ebrei, o di abbracciare quale altra siasi religione. Che ne verrebbe perciò? La Chiesa sarebbe espulsa dallo Stato, lo Stato subirebbe una rivoluzione morale, e per conseguenza anche una modificazione politica, ma egli rimarrebbe pur sempre uno Stato quale era prima, cioè un'aggregazione d'uomini ordinati in società civile, e tale continuerebbe ad esistere anche senza la Chiesa: ma la Chiesa non esisterebbe più in lui perchè non la vuole più: nè la Chiesa potrebbe costringerlo a tenerla, a stare sotto di lei, ad osservare le sue leggi, perchè Gesù Cristo non diede alla Chiesa i mezzi di costrizione, sì soltanto quelli della persuasione. *Verae religionis proprium est non cogere, sed suadere*, diceva sant'Atanasio all'imperatore Costanzo.

Noi non siamo a questi termini, e nessuno pensa a separarsi dalla Chiesa; ma si vuole nemmanco attribuirle più di quello che le fu dato dal suo fondatore; e chiunque abbia esperienza delle cose si attenterà mai di approvare il principio del signor De la Tour, che lo Stato è nella Chiesa e subordinato alla Chiesa, principio più politico che ecclesiastico, e che invece di giovare alla Chiesa, finirebbe col sovvertire ed essa e lo Stato ed a condurci all'anarchia.

(*Continua.*)

A. BIANCHI-GIOVINI.

CAMERA DEI DEPUTATI

Una legge d'interesse locale risguardante la cessione di alcuni fondi alla città di Albertville fu quest'oggi votata in sul principiare della seduta senza veruna discussione.

La Camera intraprese poscia l'esame di un'altra legge di interesse generale ed importantissima, quella sulla inamovibilità e disciplina dell' ordine giudiziario, la quale può dirsi commento ed applicazione dell'articolo 69 dello Statuto, che proclamando l'inamovibilità dei giudici, dotò lo Stato di una essenziale garanzia costituzionale, in quanto sottrasse interamente alla influenza del potere esecutivo quella magistratura, alla tutela della quale sono principalmente affidati i diritti dei cittadini, la loro libertà individuale, la fama, la vita e le sostanze.

L'adozione di una legge che applicasse il principio sancito dallo Statuto riusciva indispensabile ora che è prossimo a scadere il triennio che a tenore della legge fondamentale conferisce ai giudici il diritto della inamovibilità.

Il progetto del Ministero divise la legge in tre capi dei quali il primo tratta dell' inamovibilità dei giudici e dei suoi effetti, il secondo della competenza e del procedimento pei reati imputati ai giudici, il terzo della disciplina dei giudici. L'intera legge è composta di 48 articoli. La Commissione avea mantenuto senza veruna alterazione il progetto del Ministero e la Camera approvandolo quasi senza discussione e colla maggioranza di 120 voti contro 2 rese la migliore testimonianza di lode a questo lavoro ve-

ramente pregevole e per l'esattezza della compilazione e per lo spirito sinceramente costituzionale di cui è informato.

Il deputato Gastinelli voleva introdurre un cambiamento nell' articolo secondo in forza del quale il Governo venisse obbligato ad impiegare in altri tribunali quei magistrati inamovibili che dovessero passare allo stato di aspettativa in forza della soppressione o riduzione di un corpo di Magistratura. Egli intendeva con ciò togliere al potere esecutivo la possibilità di eludere la legge dell' inamovibilità sopprimendo un tribunale.

Noi non aggiungeremo argomenti a quelli coi quali il Relatore della Commissione dimostrò la inopportunità della proposta, la quale venne dalla Camera respinta a grandissima maggioranza, diremo solo che non avremmo voluto udire ammessa dal deputato Gastinelli la possibilità che una legge qualsiasi possa essere quasi per sorpresa estorta al potere legislativo. Ammettendo il principio che nessuna soppressione o riduzione di magistratura possa farsi se non col mezzo di una legge, l'ipotesi sopra enunciata diventava quasi necessaria a sostenere la tesi che l'onorevole Deputato si era proposta, e noi crediamo imputabile soltanto alle esigenze di una logica non giustamente applicata, la sfiducia che trasparirebbe dalle sue parole, delle migliori garanzie costituzionali, la libertà della tribuna e la libertà della stampa.

Ad altra breve discussione diede motivo l'articolo 12, il quale stabilisce che potrà essere denunciato o secondo i casi sospeso o rivocato quel giudice che senza permesso o causa legittima rimarrà assente dal suo posto per trenta giorni. Ai deputati Mantelli e Miglietti parve troppo lungo il termine di trenta giorni, ed uno propose che fosse ridotto a quindici, l'altro a venti. Il relatore della Commissione ed il deputato Jacquier dissero delle buone ragioni per dimostrare come quel termine di giorni trenta si coordinasse ad altre disposizioni di questa legge e delle altre relative agl'impiegati di ogni classe, ma la proposta era fatta e bisognava sostenerla.

Per poco noi credemmo che la Camera andasse ad ingolfarsi in una di quelle interminabili discussioni di insignificanti dettagli di cui ci diede non invidiabile spettacolo nelle scorse tornate; ma grazie al cielo essa venne sollecitamente troncata con una onorevole capitolazione che ridusse a 20 quei benedetti trenta giorni, e fu una vera fortuna che il destato umore aritmetico non trovasse appiglio negli articoli seguenti.

Venne oggi distribuita alla Camera la relazione sul bilancio delle strade ferrate, ed il Presidente annunciò che sarà messo all'ordine del giorno dopo la discussione dei trattati di commercio fissata per lunedì.

Il Ministro dell' istruzione pubblica presentò due progetti di legge relativi alla istituzione di alcune cattedre della facoltà medico-chirurgica nella Università di Torino e Genova.

STATI ESTERI

SVIZZERA

Il *Foglio Federale* nel suo N. 17 pubblica il decreto del Consiglio Federale che espelle dalla Svizzera i 17 rifugiati che sottoscrissero la protesta contro il loro internamento. Il tenore concorda con quello del *Giornale dei Dibattimenti* del 30 marzo, e di cui noi demmo la traduzione nel nostro N. 39. I rifugiati colpiti da questo decreto sono: L. Avril, Eugenio Beyer, Ernesto Coeurderoy, Debreuil, Lhomme, Loiseau, Marthey, Payet, Percy, Perrin, Felice Pyat, Rigaut, Robillard, Abramo Augusto Rolland, Pietro Sterbini, Boichot, Pflieger.

— Allo scopo di por fine ai ricIami ognor più frequenti circa agli ostacoli che le spedizioni di armi destinate per la Svizzera incontrano passando per la Francia e gli Stati della Germania, fu risolto d' informar tutti i Cantoni con una circolare, ed il pubblico per mezzo del *Foglio Federale*, che le spedizioni d'armi e di munizioni che passano per la Francia e gli Stati di Germania, non sono ammesse a transitar liberamente se non in quanto la destinazione delle spedizioni ed il contenuto sono esattamente e debitamente indicati. I certificati che accompagnano le merci devono essere rilasciati dal Governo interessato, legalizzati dalla Cancelleria federale svizzera e dalla legazione del paese per il quale deve effettuarsi il transito.

Ticino. Il segretario di Stato G. B. Pioda, membro del Consiglio nazionale, è partito per Berna affine di assistere alle sedute della Commissione della revisione della Tariffa Daziaria, della quale fu eletto a far parte.

FRANCIA

Parigi, 7 aprile. Leggiamo nel *Constitutionnel*:

» Essendosi alcune persone interessate a favore del sig. Manin, ex-presidente della Repubblica di Venezia, ora residente in Parigi, e avendo richiesto per esso un assegno dal Governo, la domanda fu immediatamente accordata dal Ministro dell' interno, e il sig. Manin invitato a presentarsi all'ufficio dei rifugiati. Egli andò dal prefetto di polizia e ringraziando il Governo per le sue generose intenzioni verso di lui, disse che avendo varie lezioni di lingua italiana, egli poteva far senza del sussidio, e sperava che la concessione a lui fatta sarebbe stata divisa fra alcuni altri suoi concittadini, che non avevano avuto l' egual fortuna di trovare mezzi di sussistenza.

Parigi, 7 aprile. Quanto più si avvicina il tempo in cui l'Assemblea dovrà ventilare la quistione della revisione della Costituzione, tanto più la politica dei partiti si fa netta ed aperta.

I legittimisti sono deliberati a combattere con tutte le loro forze la proroga dei poteri presidenziali. » *Nè uno scudo di più, nè un'ora* » ha scritto ieri Alfredo Nettement nell'*Opinion Publique*. Oggi egli spiega la ragione di questa determinazione del partito legittimista. Quando Luigi Bonaparte si presentò candidato all'elezione del primo dicembre, le circostanze erano assai diverse dalle attuali. Egli aveva rinunciato alle pretese da lui manifestate in altri tempi, ed aspirava a divenire il primo magistrato elettivo della Repubblica. Allora si aveva ben motivo di temere che l'ideale Napoleonico sorridesse tuttavia alla sua fantasia ed alla sua ambizione: ma non lo si poteva affermare. Ora le cose sono diverse. L'esperienza ha dimostrato che Luigi Bonaparte vagheggia tuttavia il Governo Napoleonico e vuol realizzarlo. I suoi viaggi, i suoi discorsi, i suoi atti governativi provano abbastanza ch'ei vuol servirsi della repubblica per ristabilire il dispotismo di Napoleone, meno la gloria dell'armi e la forza del Governo.

» Gli uomini della destra, conchiude quindi il sig. Nettement, non potrebbero prestare l'opera loro ad uno spediente ruinoso, favorire una combinazione contraria ai loro principii in uno ed agli interessi della Francia, ed acconsentire a passare per mezzo il bonapartismo per giungere al socialismo, da cui il bonapartismo non ci camperebbe, ma che vi ci condurrebbe invece per una china inevitabile e fatale. »

La politica degli orleanisti non è diversa. Una parte di essi acconsentirebbe alla proroga per tre anni, se potesse essere assicurata che in questo frattempo i due rami di Borbone si riconciliassero e si accordassero per sostituire alla repubblica la monarchia legittima, colla successione del conte di Parigi.

Secondo il corrispondente parigino del *Messaggere di Roano* questa sarebbe l'opinione di Guizot, Duchatel ecc., per difendere la quale essi hanno fatto acquisto dell' *Assemblée Nationale*.

Il sig. Mallac, già prefetto dell'Herault e capo del Gabinetto del ministro Duchatel, è il direttore della nuova amministrazione dell'*Assemblée*, da cui venne eliminato il sig. Pastoret, perchè non volle accettare le condizioni poste dal signor Guizot alla fusione delle due famiglie borboniche.

Vuolsi che il sig. Guizot avesse proposto al sig. Pastoret di sostenere nel giornale i diritti del conte di Chambord, a condizione però che in caso di sopravvenienza di prole maschile, i diritti del conte di Parigi non sarebbero lesi, e succederebbe ad Enrico V.

Un altro progetto si starebbe molinando, da quanto scrivono da Parigi all'*Indépendance Belge*, fra alcuni rappresentanti ed altri uomini di Stato del Governo di Luigi Filippo. Berryer, Guizot, de Broglie, Duchatel, Molé ed alcuni altri vorrebbero far rinnovare l'Assemblea attuale per un terzo ed annualmente, di modo che il rinnovamento compiuto si faccia in tre anni, ed attribuire fin d'ora all'Assemblea il potere costituente, onde decretare questa trasformazione successiva da se stessa, rivedere la costituzione e prorogare i poteri del Presidente senza appello al popolo.

Tale è il progetto di quegli uomini politici, dai quali ci sembra si poteva aspettare qualche cosa di meglio. Questo progetto non pare neppur meritevole di discussione, e come non avrà esito, è pur probabile che non occuperà molto il giornalismo francese.

Alcuni giorni sono correva voce che il generale Changarnier sarebbe nominato maresciallo, come arra di riconciliazione coll'Eliseo, e che il Presidente dirigerebbe all'Assemblea un manifesto per dichiararle essere egli disposto a ritirarsi nel 1852, od a rimanere alla direzione del paese.

Questa notizia non sembra però abbia alcun fondamento.

Quanto all'attitudine de'repubblicani, essa è la più prudente; perchè è conservativa, limitandosi a difendere la Costituzione e la Repubblica.

Emilio Girardin continua ad oppugnare il *Constitutionnel* ed a dimostrare che non vi è altra via che difendere la Repubblica o ritornare alla monarchia legittima.

» Perchè, scrive egli, se la rivoluzione del 1848 fu un errore ed un delitto, la rivoluzione del 1830 non fu un delitto minore, nè un errore più lieve.

» Per chi sa leggere, è chiaro e manifesto che ciò che desidera e vuole il *Constitutionnel* è il ristabilimento della legittimità. Altrimenti come spiegare la mala destrezza e l'inopportunità della quistione della revisione diretta e della proroga de'poteri che ci ha costretti a discutere con esso lui? »

In mezzo a tanti dispareri, è ben naturale che debba riuscire difficile di formare un Ministero definitivo.

Il giorno 5, nel quale gli ufficiali della guardia nazionale di Parigi avrebbero dovuto essere legalmente rieletti, parecchi ufficiali hanno data la loro demissione, perchè non volevano ritenere il grado oltre il tempo pel quale era stato loro affidato.

Nella notte del 4 fu piantata nella chiesa di S. Germano una bandiera bianca, ed affissi in alcuni angoli della città de'cartelli su cui era scritto *Viva Enrico V!* Nel mattino del 5 furono ritrovati altri cartelli su cui leggevansi queste parole: *Abbasso Enrico V! Viva Barbès! Morte agli aristocratici!*

L'autorità procedè ad un'inchiesta sopra questi fatti.

INGHILTERRA

Dai prospetti finanziarii pubblicati il 5 aprile rilevasi che l' aumento per tutto l' anno ascende in numero tondo a 446,000 lire sterline e per il trimestre a 283,000 lire. Non ostante l' ulteriore diminuzione dei dazi sullo zucchero nello scorso luglio il prodotto dei dazi è nell' ultimo trimestre terminato col 5 di aprile di 115,685 lire sterline in più del corrispondente trimestre dell' anno scorso; nonostante l' abolizione del dazio sui mattoni l' aumento del prodotto delle accise è di 121,063; e non ostante l' estesa modificazione dell' imposta dei bolli sulla carta vi fu un aumento anche in questo ramo di 9883 lire. Sulla tassa di proprietà havvi nel trimestre un aumento di 20,342 lire, e nella posta di 41,000 lire. Dall'altra parte gli assessed taxes diedero nel trimestre 9,447 lire meno dello scorso anno; e vi fu pure una diminuzione di 25,986 lire sotto il titolo di miscellanee.

Facendo il paragone di questi risultati rilevasi che l' ordinario introito del trimestre si è accresciuto di 272,537 lire. È questo un risultamento soddisfacente, anzi sorprendente. Il miglioramento sui redditi a fronte delle riduzioni dello scorso anno è ancora più sensibile facendo il paragone dell' anno ora terminato, coll' anno precedente. La riduzione del dazio sullo zucchero che in prevenzione si riteneva avesse a produrre una perdita annua di lire 331,073 nei redditi dell' anno non ebbe questo effetto, dacchè l'introito totale delle dogane è superiore di lire 195,299 a quello dell' anno scorso.

L' abolizione dell' imposta sui mattoni doveva produrre secondo i calcoli preventivi la perdita annua di L. 456,000, ma in fatti il prodotto totale delle accise è superiore di L. 332,311 a quello dell' anno precedente. La perdita in causa dell' estesa modificazione dell' imposta del bollo era stata calcolata in prevenzione a L. 520,000. I redditi di questo ramo diminuirono infatti, ma nemmeno della metà della somma, che si era calcolato; cioè soltanto di L. 248,905. Il prodotto annuale della tassa sulla proprietà è diminuito di L. 62,869 in confronto dell' anno precedente; questa differenza è insignificante se si mette a confronto dell' ammontare totale della tassa che è di circa cinque milioni e mezzo. Questa circostanza meriterebbe però qualche dilucidazione. I possessi della Corona sono, come si sa, in una posizione irregolare, e il loro prodotto è calcolato nella somma di L. 160,000 all' anno. Nel suo complesso l' ordinario reddito dell' anno scorso è superiore di L. 245,744 in confronto dell' anno antecedente, benchè tre riduzioni, sullo zucchero, sui mattoni, e sui bolli avessero dovuto produrre una diminuzione di L. 1,307,073. Senza queste riduzioni l' anno avrebbe offerto un aumento di un milione e mezzo. I risultati suddetti contemplano soltanto i proventi ordinarii, ma per effetto di una maggiore restituzione di anticipazioni l' aumento del reddito per tutto l' anno è di lire 446,119, e di lire 283,051 per il trimestre.

I prospetti del Board of Trade sullo stato del commercio estero nel 1850 danno i seguenti risultati:

L' esportazione degli articoli di fabbricazione inglese ascese al valore di 1,660 milioni di fr., somma superiore per 173 milioni di franchi in confronto di quella dell' anno 1849.

Il movimento comparativo della marina mercantile britannica è espressa dalle seguenti cifre, essendosi riunita l' entrata e la sortita.

Nel 1848:	51,679 bastim.	10,630,000	tonnell.
1849:	57,785 »	11,501,000	»
1850:	60,260 »	12,021,000	»

Aggiungendo a queste cifre speciali ai bastimenti di lungo corso, il movimento del cabotaggio, che impiegò nel 1850 152,340 bastimenti di ogni dimensione, e trasportò 13,641,000 tonnellate, si trova il movimento generale nei porti britannici nel 1850 in tutti i loro rapporti coll'estero, colle colonie, e coll'interno ascendere al totale di 212,600 bastimenti (arrivi e partenze) con 25,662,000 tonnellate di carico.

AUSTRIA

Si scrive da Temeswar 3 aprile:

» Oggi alle 7 1/4 del mattino presentava questa città un terribile aspetto. La torre col magazzeno delle polveri andò in aria con uno scoppio terribile, ed il quartiere della città contiguo a questa torre fu coperto in un istante da una pioggia di pietre, mattoni, muriccia, travi ecc. Nella casa caddero altresì molte bombe e granate, che scoppiarono senza però recare danno alla vita ed alla proprietà. Per quanto si è potuto finora rilevare, perdettero la vita da 15 a 20 uomini, i gravemente feriti sono pochi in proporzione. Tra i morti vi sono 7 soldati d'artiglieria che lavoravano nella torre, e un capitano che fu ucciso da un proiettile caduto nella sua stanza. Ancora alle 3 ore dopo mezzo giorno si sentiva lo scoppio di qualche granata senza però produrre ulteriori danni.

PRUSSIA

Berlino, 5 aprile. Parecchi giornali non sembrano convinti che l'Austria acconsenta di ritornare all'antica Dieta. La Prussia la vuole assolutamente, a meno che l' Austria accetti le proposte fatte nell'ultima nota, e che a queste aderiscano unanimamente gli altri Stati. Queste due ipotesi non hanno gran probabilità.

L' Austria s'oppone al ristabilimento dell' antica Dieta, perchè essa vede svanire il disegno lungamente accarezzato di far entrare tutte le sue provincie nella Confederazione. Questo risultato devesi all' insistenza dei Gabinetti esteri.

L'Austria e i quattro Re finiranno col rassegnarsi: e sarà in seno alla Dieta che verrà discussa in ultima istanza la quistione interminabile del potere esecutivo. Però le trattative su questo punto continuano a Dresda, ed ivi si assicura non avere la Prussia rinunciato al dualismo.

Oltre al sig. Bonin ed al conte di Alvensleben, indicati come candidati alla rappresentanza della Prussia presso Francoforte, avvi il conte di Bernstorff.

La *Gazzetta Costituzionale* venne sequestrata ieri, per la pubblicazione di un discorso pronunciato il 31 marzo dal conte Dhym alla seconda Camera a proposito della legge relativa allo stato d'assedio. Il discorso era già stato stampato dal *Moniteur*.

Annunciano i giornali essere imminente una procedura contro il sig. Enrico Arnim, autore dell' opuscolo intitolato *Quattro mesi di Politica esterna*. Il pubblico Ministero ha già presentato alla Camera la domanda necessaria di autorizzazione.

I dispacci spediti a Berlino dal conte Thumen riguardano alla formazione del contingente olsteinese. Il generale non vuole che questo venga considerato come parte integrante dell' esercito danese, e chiese quindi delle istruzioni. I Commissarii federali e i plenipotenziarii danesi non sono tra loro d'accordo.

Le proposte che il Governo danese intende fare all'Assemblea dei notabili, state pubblicate recentemente dai giornali, non sono che la riproduzione di quelle che vennero convenute all'occasione del protocollo di Londra. Il Ministero è guidato dal pensiero di collegare con un forte sistema di centralizzazione le diverse provincie che costituiscono la Danimarca.

SPAGNA

L' ultimo censo fatto in Ispagna porta la cifra della popolazione di questo regno a 14,216,219 abitanti. Si contano 113,116 *ayuntamenti*; 1,326,089 elettori; 39,569 elettori per capacità; 1,163,235 elegibili; 637,875 giovani dai 18 ai 24 anni.

La legge elettorale spagnuola riposa sulle basi della ricchezza e della capacità. Ogni spagnuolo di 25 anni diventa elettore giustificando un ammontare di 400 reali (100 franchi) d' imposte dirette. Il censo di 100 franchi discende a 5 per le seguenti capacità:

I membri delle tre accademie, i dottori e licenziati, i canonici e curati, i magistrati, gl'impiegati in attività, in disponibilità o in riposo, quando il loro stipendio non è minore di 2000 franchi; gli ufficiali in ritiro di terra e di mare dopo il grado di capitano inclusivamente; gli avvocati, medici, chirurghi e farmacisti dopo un anno di esercizio, professori ed istitutori di tutti gli stabilimenti di educazione sovvenzionati dallo Stato, dalla Provincia o dal Comune; architetti, pittori, scultori appartenenti alle società di belle arti.

TURCHIA

Si scrive dai confini della Bosnia, 3 aprile:

Oggi si aspettano a Novi 2000 insorgenti della Kraina che prendono la loro via per Pridor sotto

il comando di Ruste Begovich. È loro intenzione di arruolare colla forza tutti quelli che sono atti alle armi.

Però sino ad ora le cose rimasero alla minaccia che si voleva abbruciare tutto e coloro che non prendevano parte alla rivoluzione. Frattanto l'eccittamento in Novi e nelle vicinanze è assai importante. Si conoscono i terribili ospiti, e si teme tutto dal loro fanatismo.

Il serraschiere Omer bassà è giunto il 30 felicemente a Banjaluka, dopo che vi era già entrata la sua avanguardia, e non lascierà tempo probabilmente agli insorgenti di fortificarsi. Si dice che egli abbia intenzione mandare tosto incontro agli insorgenti alcuni battaglioni d'infanteria con artiglieria.

Sembra che gli insorgenti vogliano prendere posizioni fra Pridor e Novi, e sostennere la linea del Sanna, della quale essi riconoscono l'importanza.

Il serraschiere stringe frattanto sempre più la rete, che deve schiacciare la ribellione, e presto sarà quindi deciso l'ultimo colpo nella Kraina.

Si scrive da Costantinopoli in data 20 marzo:

Alcuni giorni sono il sultano si recò nel locale ove erano esposti gli oggetti destinati per l'esposizione di Londra. La sua attenzione si diresse specialmente sui tessuti preziosissimi di seta, che furono recati dalle diverse parti dell'impero. I membri della commissione dirigente furono presentati al sultano, che dimostrò loro la piena sua soddisfazione.

Anche il corpo diplomatico aveva avuto l'invito ufficiale per intervenire a questa visita.

Il sig. Mussurus, che qualche tempo fa aveva avuto una missione speciale a Torino, è qui di ritorno.

Mercoledì scorso l'inviato sardo, barone Tecco, ebbe l'onore di essere presentato al sultano, e di consegnare una lettera autografa del suo sovrano, in cui viene espressa la più soddisfacente testimonianza del modo distinto col quale il sig. Mussurus ha compiuta la sua missione in Torino.

STATI ITALIANI

LOMBARDO-VENETO

(*Corrispondenza particolare dell'* Opinione)

Brescia, 10 aprile. Dopochè fu pubblicata anche qui la notificazione che vieta lo scrivere sulle muraglie, ed obbliga i proprietari delle case, a sbiancarle ogni mattina all'alba, il popolo ha subito trovato di che divertirsi. Il palazzo ove abita il gen. Susan, fu nella notte scorsa coperto di iscrizioni in onore del mansueto proconsole; e così le case dei così detti *goghi* o austriacizzanti. Onde non compromettere gli amici e i patrioti si stampa con inchiostro indelibile sul marciapiede tutto quanto interessa che il popolo sappia.

Sugli angoli delle contrade si trovò scritto

In tempo di guerra
Si scrive per terra.

TOSCANA

(*Corrisp. partic. dell'* Opinione)

Firenze, 8 aprile. È inutile il dissimularlo, ma qui si ritorna ai tempi barbari, e forse si son fitti in capo di attuare la bella sentenza del signor Capefigue, il quale vorrebbe che *la società si ritemprasse in un altro medio evo.* La prova di questo l'avrete nel fatto che ora vi narro.

Negli ultimi giorni di carnovale fu ucciso in Livorno un ragazzo di perrucchiere. Dietro ciò fu proceduto all'arresto di alcuni, su cui gravitarono forti sospetti, ma gli arrestati tradotti innanzi ad una commissione di guerra austriaca, negarono d'aver commesso il delitto che loro imputavasi. La Commissione militare, che a norma del Codice austriaco non può pronunziare sentenza che dietro prove patenti e chiare, oppure per confessione dell'imputato, quello che non avea potuto ottenere cogli interrogatorii, cercò di ottenerlo in altro modo e precisamente colla TORTURA. Sì signore, colla *tortura*: e per quanto io vi veda incredulo a questa asserzione, pure il fatto non è meno vero. Poichè se non furono adoperati i cavalletti, la corda, i ferri infuocati e gli altri tormenti della tortura dei secoli scorsi, fu adoperato un modo non meno barbaro e doloroso, cioè le *bastonate.* Il primo che fu sottoposto a questa tortura, confessò di aver partecipato al delitto, ma ne accusò quale autore principale un suo compagno di nome Parquier, che sottoposto a sua volta alle bastonate, dopo averne ricevute quaranta, corre voce che si confessasse reo e autore principale di quell'omicidio. Ottenuta per tal modo la confessione dei rei, si aspetta che la Commissione militare pronunzi contro di essi la sua sentenza, la quale al certo sarà umana al pari dei mezzi usati per indurre gli imputati a confessare il delitto. Eppoi diranno che Livorno è felice, e che lo stato d'assedio è una vana parola!

Ma un altro fatto ho a narrarvi di quella disgraziata città, o per meglio dire della nostra disgraziata Toscana, dove non vi è più nulla di sacro, cui non si attenti da quelli che la governano in nome dell'*ordine.* Un tal Montagni di Livorno, imputato d'aver ucciso nel marzo del 1849 un Lombardo al soldo della Toscana, e condannato perciò dalla regia Corte di Lucca a 13 mesi di ergastolo, veniva poco fa assoluto dalla Corte di Cassazione che ritenea doversi il suo delitto considerare compreso nell'amnistia. In ogni Governo civile il Montagni sarebbe stato messo in libertà dopo l'assolutoria sentenza del supremo tribunale dello Stato. Ma il *civilissimo* Governo Toscano l'ha pensata diversamente, per cui il Montagni non solo non fu rimesso in libertà, ma con imponente apparato di forza venne tradotto a Livorno e sostenuto in fortezza: di più, il Governo gli notificava che, ove amasse tornar libero, dovesse eleggere o l'esilio o due anni di relegazione in una città della Toscana, non saprei dirvi quale. Per tal modo il potere economico si alza al di sopra della legge e de'suoi legittimi interpreti; nulla più si rispetta, e dopo averci tolte le guarentigie costituzionali, ci toglie anche quelle che rimangono ad ogni cittadino di non barbaro Stato.

Il Baldasseroni è sempre a Roma, e nello *Statuto* d'ieri vidi una lettera, che conferma pienamente quant'io vi scrivea in altra mia sul proposito del concordato, che cioè abbandonerà i principii delle leggi Leopoldine; vi si dice ancora che il Ministro toscano (Baldasseroni) acconsente a mettere nella convenzione per le strade ferrate la promessa che le tariffe toscane verranno *modificate* secondo l'interesse delle strade medesime, cioè l'interesse dell'Austria. Così vedete che se la legge doganale non si farà di nome, sarà compiuta di fatto con nostro incalcolabile svantaggio.

Qui è stata pubblicata la seguente legge contro lo sparo delle così dette *Castagnole*:

» Considerando che le disposizioni contenute negli articoli 96 e 239 del regolamento di polizia del 22 novembre 1849 non provvedono abbastanza al bisogno della pubblica tranquillità;

» Sulla proposizione del nostro Ministro segretario di Stato al dipartimento dell'interno, e

» Sentito il nostro Consiglio dei Ministri,

» Abbiamo decretato e decretiamo quanto appresso:

» Art. 1. Chiunque nelle città, nelle terre, o in altri luoghi abitati incendia, senza permissione del delegato di Governo, fuochi d'artifizio, mortaletti, bombe od altri simili oggetti, od esplode armi da sparo, è punito con una multa da venti a cinquanta lire, alla quale nei casi più gravi può essere aggiunta la carcere fino a 10 giorni.

» Art. 2. Se i fatti contemplati nell'articolo precedente sono stati eseguiti presso a residenze di pubbliche autorità, o di persone rivestite di pubblica rappresentanza, o presso a caserme, corpi di guardia od altri posti militari, si puniscono con la carcere da uno a quattro mesi.

» Art. 3. La stessa pena di carcere da due a otto mesi colpisce coloro che per commemorare avvenimenti politici, od alludere ai medesimi, o per dar segnali a partiti politici hanno incendiato anche fuori dei luoghi designati nell'art. 1, bombe, mortaletti, fuochi artificiati o non artificiati, od esploso armi da sparo, od hanno fatto pubbliche manifestazioni sediziose di qualunque maniera.

» Art. 4. Alle pene prescritte dai precedenti articoli 2 e 3 soggiacciono ancora coloro, per mandato o istigazione dei quali i fatti contemplati vennero eseguiti da altri.

» Art. 5. Le pene minacciate dagli articoli precedenti si debbono applicare, ognora che il fatto non presenti i caratteri di un delitto cui le leggi vigenti dichiarino punibile con pena più grave.

» Nei casi dei precedenti articoli 2, 3 e 4 ha luogo durante il processo la custodia preventiva, ferma stante la disposizione contenuta nel secondo paragrafo dell'art. 113 del regolamento di polizia.

» Il nostro Ministro segretario di Stato al dipartimento dell'interno e quello di giustizia e grazia sono incaricati, ciascuno in quanto lo riguarda, dell'esecuzione del presente decreto.

» Dato in Albarese, il 3 aprile 1851. »

(*Seguono le firme*)

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI.

Tornata del 11 aprile.

Presidenza del Presidente PINELLI.

La seduta pubblica è aperta alle ore 2 colla lettura del verbale e del solito sunto delle petizioni.

Si procede all'appello nominale, poi si approva il verbale.

De Gradi e *Gliamas* presentarono alla Camera alcune copie d'un progetto di società anonima per la costruzione di un ippodromo.

Il Presidente: Pregherei gli ufficii 1, 5 e 7 a nominare i commissari per la legge sulle successioni, e così l'ufficio 5 a nominare l'altro per la legge sui cumuli ed assegnamenti che fu già dichiarata d'urgenza.

Gerbino rileva un errore di stampa occorso nella pubblicazione della legge sulla privativa postale, ove all'articolo 51 si stampò sei mesi in luogo di tre mesi.

Il Presidente rinnova l'invito ai Deputati di intervenire più sollecitamente alle sedute pubbliche.

Si dichiara d'urgenza una petizione ad istanza del dep. Bertolini.

L'ordine del giorno porta la cessione di fondi alla città d'Albertville per la costruzione d'un ponte sull'Isère.

Il Presidente dà lettura del progetto.

Senza alcuna discussione si procede alla discussione degli articoli che vengono parimenti approvati senza discussione nei seguenti termini:

Art. 1. È fatta facoltà alla città di Albertville di disporre del fondo di lire *trentatrè mila quattrocento novantasette*, cent. *cinquanta*, proveniente dal fitto del porto e del ponte provvisorio dell'Isère, inferiormente allo sbocco dell'Arly, e stato a titolo di deposito versato nella tesoreria della provincia di Alta Savoia, per la concorrente che risulterà necessaria per la costruzione dell'anzidetto ponte provvisorio.

Art. 2. È autorizzata la rinunzia per parte delle finanze dello Stato alla riscossione del canone di lire *sessanta*, dovuto dalla città d'Albertville per l'esercizio del detto porto dell'Isère.

Si procede poscia allo scrutinio segreto che offre il seguente risultato:

Votanti . .	112
Maggioranza.	57
Favorevoli .	108
Contrari . .	4

La Camera adotta.

L'ordine del giorno porta la discussione sull'inamovibilità e disciplina dell'Ordine Giudiziario.

Il Presidente consulta la Camera, la quale senza discussione passa alla discussione degli articoli.

Si approva l'articolo primo.

I Giudici che a termini dell'art. 69 dello Statuto hanno acquistato l'inamovibilità, non possono essere privati della loro carica, nè sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè senza il loro consenso essere traslocati o posti in aspettativa o a riposo anche con pensione di ritiro od altro assegnamento, se non nei casi previsti da questa legge e secondo le forme in essa prescritte.

Propostosi l'articolo secondo così espresso:

Nel caso in cui venga ridotto numero dei membri di un Magistrato o di un Tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrà, in ciascun grado soppresso, sui membri meno anziani.

Gastinelli trova che il paragrafo di legge pecca per una ommissione, in quanto che nel medesimo non si fa alcun cenno del caso in cui si sopprima un tribunale o magistrato. Essendo pensiero evidente della legge di difendere nel maggior modo possibile l'inamovibilità dei giudici trova necessario di riparare a questa omissione, giacchè questa inamovilità non solo è garanzia dei giudici, ma di tutta la società, e proporrebbe che in caso di soppressione e di riduzione, dovessero i giudici inamovibili del magistrato o tribunale soppresso o ridotto, essere collocati in altri magistrati o tribunali in concorrenza dei giudici amovibili.

Sappa, relatore, si oppone alla proposta del deputato Gastinelli appoggiandosi al grave sconcerto che verrebbesi con questo a portare in tutto l'ordine giudiziario.

Gastinelli replica che il temuto sconcerto non lo rimove dalla sua idea, in favore della quale milita anche l'interesse finanziario dello Stato.

Galvagno, ministro dell' interno, trova inutile la proposta del deputato Gastinelli, essendo fuor di luogo il supporre che il Governo debba sopprimere un magistrato o tribunale allo scopo di pesare sugli individui che lo compongono, dovendo per tale soppressione intervenire anche il Parlamento.

Sappa aggiunge ancora qualche parola.

La Camera non approva l'emendamento del deputato Gastinelli.

Pescatore vuole che il principio ora espresso dal Ministro dell'interno, che cioè il potere esecutivo non ha facoltà di sopprimere qualsiasi magistrato o tribunale senza il concorso del potere legislativo sia introdotto chiaramente nella legge e quindi proporrebbe che l'articolo secondo cominciasse colle seguenti parole: » Nessun magistrato o tribunale potrà essere soppresso o ridotto se non per legge. » Dopo verrebbe come secondo alinea quanto è adesso proposto siccome articolo secondo.

Galvagno: Io non ho alcuna difficoltà a convenire nel principio ora detto dal deputato Pescatore, ma la relativa dichiarazione sembrerebbemi inopportuna nella presente legge, sembrandomi che abbia più giustamente il suo posto nella legge sulla organizzazione giudiziaria di cui è imminente la presentazione.

Il Presidente: Dimando al signor Pescatore se persiste nella sua proposta.

Pescatore: Ritenute le dichiarazioni del Ministro, non vi persisto.

La Camera approva l'articolo secondo.

Franchi: Io propongo che si faccia un'aggiunta a questo articolo, e cioè si dica: Sarà riservato il diritto ai giudici caduti nella riduzione di rientrare nella magistratura alla prima vacanza.

Sappa: Ma questa legge ha per iscopo di determinare quanto spetta l'inamovibilità dei giudici, e non già ciò che spetta alla loro posizione. Il principio pertanto che ora si vuole introdurre starebbe nella legge delle pensioni.

Mameli: Io credo di più, che il principio ora messo in campo sarebbe lesivo di tutti i poteri dello Stato.

La discussione continua ancora per breve tempo, ma la Camera non approva l'emendamento del deputato Franchi, e quindi approva senza discussione i seguenti articoli:

Art. 3. Ogni condanna di un giudice inamovibile a cui non sia stata aggiunta l'interdizione dai pubblici uffizi, verrà trasmessa al Magistrato di Cassazione.

Esso, secondo la natura e la gravità del reato, potrà dichiarare che vi è luogo al di lui traslocamento, o rivocazione, o dispensa da ultesiore servizio colla pensione od indennità cui possa aver diritto a termini della legge.

Art. 4. Ogni giudice contro cui sia lasciato un mandato di arresto s'intenderà sospeso di pien diritto dall'esercizio delle sue funzioni fino a giudizio definitivo.

Art. 5. Ogni giudice inamovibile condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non potrà proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata, o ne sieno pienamente cessati gli effetti.

Art. 6. Verrà trasmessa al Magistrato di Cassazione qualunque ordinanza o sentenza in materia criminale o correzionale che dichiari non farsi luogo a procedimento, o pronunci assolutoria a favore di un giudice inamovibile per estinzione dell'azione penale, o per mancanza di prove di reità.

Il Magistrato potrà, secondo le circostanze, pronunziare che vi è luogo a traslocare o rivocare il giudice od a collocarlo a riposo, se ne potrà essere il caso, od a dispensarlo da ulteriore servizio, colla pensione o indennità cui possa avere diritto.

Art. 7. Se un giudice inamovibile ricusasse di adempiere un dovere impostogli dalla legge, dovrà essere denunciato al Magistrato di Cassazione.

Il Magistrato potrà, secondo le circostanze, sospendere il giudice, o dichiarare che vi è luogo alla sua rivocaziove.

Art. 8. Verrà pure denunciato al Magistrato di Cassazione per gli effetti di cui all'articolo precedente ogni giudice inamovibile il quale dia prove di abituale negligenza, o con fatti gravi abbia compromesso, sia la propria riputazione, sia la dignità del corpo a cui appartiene.

Art. 9. Quando per qualsiasi circostanza un giudice inamovibile non possa più convenientemente amministrare la giustizia nel luogo di sua residenza, e rifiuti di essere traslocnto, il Magistrato di Cassazione dichiarerà che vi è luogo alla di lui traslocazione.

Art. 10. Ogni volta che il Magistsato di Cassazione avrà dichiarato che vi è luogo alla rivocazione o collocamento a riposo di un giudice, ovvero alla di lui dispensa dal servizio, o la traslocazione, la deliberazione sarà trasmessa dall'avvocato generale al Ministro della giustizia, acciò promuova l'analogo Decreto Reale.

Il giudice rivocato non potrà essere richiamato ad esercitare funzioni giudiziarie.

Art. 11. Quando per un'infermità permanente o per debolezza di mente un giudice inamovibile, più non possa compiere i doveri della sua carica e ricusi di ritirarsene, il Magistrato di Cassazione dichiarerà che vi ha luogo al suo ritiro, salvo il diritto che gli competa a pensione di riposo o ad indennità.

Mantelli: L'articolo 12 stabilisce che possa essere secondo i casi sospeso ed anche rivocato quel giudice che rimanga assente dal suo posto per trenta giorni. Questo termine mi sembra troppo lungo, e vorrei che fosse ridotto a quindici giorni.

Miglietti: Convengo nell'opione del deputato Mantelli, e vorrei ridotto il termine almeno a 20 giorni.

Sappa e *Jacquier* dimostrano come questo termine sia consentaneo a quanto stabiliscono le leggi già vigenti sugli impiegati di ogni classe.

Miglietti insiste nella sua proposta, e la Camera acconsente alla riduzione da lui proposta.

Viene quindi approvato l'articolo 12 così concepito:

Art. 12. Ogni Giudice che senza permesso o legittima causa sarà rimasto assente dal suo posto per giorni venti continui verrà denunciato al Magistrato di cassazione il quale potrà secondo le

circostanze pronunciare la sospensione o dichiarare che vi ha luogo alla rivocazione.

Gli articoli seguenti vengono approvati senza discussione.

Art. 13. La disposizione dell' articolo precedente si applica ai Giudici inamovibili, che promossi o traslocati, lasciano trascorrere, senza speciale permesso o legittima causa, un termine doppio di quello stabilito dalla legge, senza assumere l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 14. Sarà pure soggetto alla medesima disposizione qualunque Giudice inamovibile, il quale entro un anno siasi più volte assentato illegittimamente dalla sua residenza, se la somma delle assenze sarà di giorni 40.

Art. 15. Le denuncie indicate nel presente titolo saranno trasmesse al Magistrato di Cassazione per mezzo del pubblico Ministero.

Il Magistrato si riunirà in assemblea generale, ordinerà le informazioni che crederà convenienti, commettendole a quei Giudici che stimerà.

Potrà, ove il caso lo richieda, ordinare che il Magistrato d'appello od il Tribunale di prima cognizione di cui fa parte il Giudice denunziato, diano il loro parere in assemblea generale.

Per ciò che concerne il modo di procedere nei casi sovra indicati, si osserveranno le norme prescritte nel Capo *Della disciplina.*

CAP. II. — *Della competenza e del procedimento pei reati imputati ai Giudici.*

Art. 16. Allorquando un Giudice o Vice-giudice di Mandamento è imputato di contravvenzione commessa nella sua giurisdizione, ne conosce inappellabilmente il Tribunale di prima cognizione dal quale la giudicatura dipende.

Art. 17. Se un Giudice in un Tribunale di cognizione è imputato di un reato di competenza del medesimo o deferito in via d'appello alla sua cognizione, il Magistrato d'appello designa per conoscere un altro Tribunale del proprio distretto.

Art. 18. Se un Giudice in un Magistrato di appello è imputato di un reato di competenza del medesimo, o deferito alla sua cognizione in via d'appello, spetta al Magistrato di Cassazione di designare un altro Magistrato d'appello che debba conoscerne.

Nulla però è innovato alle regole ordinarie di competenza quanto ai reati di stampa sottoposti al giudicio dei Giudici del fatto.

CAPO III. - *Della disciplina pei giudici.*

Art. 19. Ogni giudice che contravviene ai doveri del suo ufficio, o compromette in qualunmodo la propria dignità, o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, è soggetto a provvedimenti disciplinali.

SEZIONE PRIMA. - *Dei provvedimenti disciplinali.*

Art. 20. I provvedimenti disciplinali sono:
1° L'avvertimento;
2° Le pene disciplinali.

Art. 21. Le pene disciplinali sono:
1° La censura;
2° La riprensione;
3° La sospensione dall'ufficio.

Art. 22. L'*avvertimento* consiste nel rimostrare al giudice il mancamento commesso, e nel diffidarlo di non ricadervi.

Art. 23. La *censura* è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

Art. 24. La *riprensione* ha luogo quando, alla dichiarazione di cui all'articolo precedente, viene aggiunta l'intimazione al giudice di presentarsi davanti al Magistrato od al Tribunale per essere ripreso.

Ove il giudice non obbedisca all' intimazione, sarà immediatamente pronunciata la sospensione.

Art. 25. La *sospensione dall'ufficio* consiste nel divieto di esercitare le funzioni di giudice.

Non può essere pronunciata per tempo minore di quindici giorni, o maggiore di un anno.

Essa importa la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuati i casi previsti dall'art. 4, quando non segua condanna.

SEZIONE SECONDA. - *Del potere disciplinale.*

Art. 26. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutti i giudici dello Stato: può, occorrendo, chiamarli a sè, affinchè si spieghino sui fatti che fossero loro imputati.

Art. 27. Il primo presidente del Magistrato di Cassazione ha la sorveglianza sovra tutti i giudici che lo compongono.

Il primo presidente di ogni Magistrato di appello ha la sorveglianza sui giudici del Magistrato, dei Tribunali di prima cognizione, e dei mandamenti del distretto.

Il presidente di ogni Tribunale di prima cognizione ha la sorveglianza di tutti i giudici del Tribunale e dei mandamenti che ne dipendono.

Art. 28. In ogni sezione dei Magistrati o dei Tribunali, il giudice che la presiede ha la sorveglianza, durante le udienze e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

Art. 29. Il dritto di sorveglianza attribuisce la facoltà di applicare l'avvertimento e si esercita d'uffizio o sull' istanza del pubblico Ministero, salva la sorveglianza diretta del medesimo verso i funzionari incaricati della polizia giudiziaria nei termini stabiliti dalla legge.

L'avvertimento ha luogo a voce o per lettera, secondo le circostanze.

Art. 30. Il Magistrato di Cassazione ha il potere disciplinale su tutti i Magistrati d'appello e su tutti i Tribunali dello Stato.

Ogni Magistrato d'appello ha lo stesso potere sui Tribunali del suo distretto.

Art. 31. Il potere di cui nell'articolo precedente importa la facoltà di avvertire i Magistrati od i Tribunali delle mancanze in cui fossero incorsi, e di richiamarli al dovere.

Art. 32. Nelle materie disciplinali il Magistrato di Cassazione ha giurisdizione sui propii giudici, eccettuato il primo Presidente.

Ha pure giurisdizione su tutti i giudici di appello, di prima cognizione e di mandamento dello Stato, tuttavolta che i Magistrati ed i Tribunali cui spetterebbe, omettono o ricusano, o non possono esercitarla, oltre gli altri casi determinati dalla presente legge.

Art. 33. I Magistrati d'appello hanno giurisdizione in materia disciplinale sui propri giudici, eccettuati i primi presidenti i quali sono sottoposti a quella del Magistrato di Cassazione.

I Magistrati di appello hanno anche giurisdizione sovra i giudici di prima cognizione e di mandamento del loro distretto, nei casi previsti dall'alinea dell'articolo precedente.

Art. 34. Ogni Tribunale ha giurisdizione sopra i propri giudici, eccettuato il Presidente, il quale è sottoposto a quella del Magistrato di appello.

Il Tribunale di prima cognizione ha pure giurisdizione sui giudici di mandamento del distretto.

Art. 35. I Magistrati ed i Tribunali in forza della giurisdizione rispettivamente ad essi attribuita dai tre precedenti articoli hanno il diritto di pronunciare le pene disciplinali.

Il Magistrato di Cassazione ha inoltre il diritto di proporre al Ministro di giustizia in via disciplinale la rivocazione dei Giudici, salve le disposizioni del capo I riguardo ai Giudici inamovibili.

Art. 36. I Magistrati ed i Tribunali esercitano la giurisdizione disciplinale in assemblea generale.

SEZIONE TERZA. — *Dell'azione e del procedimento disciplinale.*

Art. 37. L'azione disciplinale si esercita indipendentemente da ogni azione penale o civile che proceda dal medesimo fatto.

Essa si estingue colla dimissione debitamente accettata.

Art. 38. L'azione disciplinale dinanzi ai Magistrati ed ai Tribunali è promossa dal Pubblico Ministero anche sull'eccitamento dei corpi anzidetti, o degli ufficiali investiti del diritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata, diretta dal Presidente, colla quale si richiede la chiamata del Giudice incolpato dinanzi al Magistrato od al Tribunale per addurre le sue discolpe.

Art. 39. Il Presidente con sua ordinanza prescrive al Giudice di presentarsi dinanzi al Magistrato od al Tribunale in un termine non minore di giorni tre.

L'ordinanza e la rappresentanza del Pubblico Ministero debbono essere notificate al Giudice incolpato nella forma che sarà dal Presidente stabilita.

Art. 40. L'incolpato deve presentarsi personalmente.

Può tuttavia il Magistrato od il Tribunale, per giusti motivi e sulla domanda dell'incolpato, autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

Art. 41. Nei giudizi disciplinali non è ammesso l'intervento dei difensori.

Art. 42. Può il Magistrato od il Tribunale assumere o far assumere maggiori informazioni nei modi e nelle forme che stimerà più convenienti.

Art. 43. Gli affari disciplinali si tratteranno a porte chiuse.

Art. 44. La deliberazione dovrà intervenire immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico Ministero e l'incolpato, che avrà l'ultimo la parola.

Essa sarà motivata e sottoscritta da tutti i Giudici che vi hanno preso parte, e resa nota all'incolpato per cura del Presidente,

Art. 45. Le deliberazioni dei Tribunali di prima cognizione in materia di disciplina saranno trasmesse dal Presidente al primo Presidente del Magistrato di appello, e dall'avvocato fiscale all' avvocato fiscale generale, colle rispettive osservazioni.

L'avvocato fiscale generale trasmetterà al Ministro della Giustizia le deliberazioni emanate sia dal Magistrato, sia dai Tribunali di prima cognizione.

SEZIONE QUARTA. — *Della revisione e dell'esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinale.*

Art. 46. Contro le deliberazioni in materia disciplinale dei Tribunali potrà il Giudice incolpato od il pubblico Ministero chiedere la revisione al Magistrato d'appello con un ricorso motivato che sarà presentato al Presidente nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il Presidente trasmette il ricorso colle carte relative al primo presidente del Magistrato, avanti il quale si procederà secondo le norme stabilite nella precedente sezione.

Art. 47. Si può ricorrere al Magistrato di Cassazione per la revisione contro le deliberazioni dei Magistrati d'appello per incompetenza od eccesso di potere.

La domanda in questi casi dovrà essere fatta nelle forme e nel termine prescritti dall'articolo precedente, e si osserveranno quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

Art. 48. Non essendo nel termine prefisso presentato il ricorso per la revisione, la deliberazione sarà eseguita.

L'esecuzione consisterà nell'annotare in apposito registro il nome del giudice sottoposto a pene disciplinali, ed inoltre trattandosi della riprensione e della sospensione, il presidente chiamerà il giudice avanti il Magistrato od il Tribunale nel giorno che verrà prefisso, ed a porte chiuse lo riprenderà siccome sarà stato prescritto, ovvero gli intimerà di astenersi pel tempo indicato nella deliberazione dall'esercizio delle sue funzioni.

La votazione della legge per scrutinio segreto dà il seguente risultato:

Votanti	122
Maggioranza	62
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Presidente: Oggi fu distribuita la relazione sul bilancio delle strade ferrate, sarà portato all'ordine del giorno subito dopo la discussione dei trattati di commercio.

Il Ministro dell'istruzione pubblica presenta due progetti di legge relativi all'istituzione di alcune cattedre della facoltà medica nelle Università di Torino e Genova.

Il Presidente: Domanderò alla Camera se voglia riprendere l'esame della legge relativa alle cattedre per l'Università di Torino, allo stato in cui venne lasciata nella passata sessione.

La Camera approva.

Brignone e *Deforesta* riferiscono alcune petizioni che non danno luogo a veruna discussione.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

Legge sull'istituzione di due cattedre dell'università di Torino.

Relazione di petizioni.

Ultimi articoli della legge sulla tariffa postale votati nella seduta di l'altro ieri.

Art. 57. L'accettazione dell'oblazione pei reati puniti con ammenda si fa dall' impiegato delle poste superiore in grado nella provincia, e previo il visto dell'avvocato fiscale: e pei reati puniti con multa l'accettazione vien fatta dal capo dell' amministrazione, previo il visto dell' avvocato fiscale o dell'avvocato fiscale generale rispettivamente, secondochè la causa sarà vertente avanti il tribunale di prima cognizione, ed avanti il magistrato d'appello.

Art. 58. Nell'oblazione non s'intendono mai comprese le spese del procedimento ed i diritti di posta per le lettere, i pieghi, giornali, gazzette, ed altre opere periodiche portate in frode.

Art. 59. L'oblazione sospende il corso del procedimento che si prosegue nel caso di non accettazione.

CAPO III. *Disposizioni relative alle pene ed alle oblazioni.*

Art. 60. Le pene pecuniarie stabilite dal capo primo sono rispettivamente aumentate di un grado quando si tratta di recidivi.

Art. 61. Sono considerati recidivi gli imputati che dopo essere stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile, commettono un nuovo reato contemplato dalla presente legge.

Art. 62. I proprietari di vetture pubbliche, i vetturali, mulattieri, conducenti, pedoni, barcaruoli, sono tenuti civilmente per le pene pecuniarie incorse dai loro commessi, agenti preposti.

Art. 63. La metà delle multe, ammende ed oblazioni fa parte del prodotto dell'amministrazione delle poste, e l'altra metà è devoluta a quelli che hanno accertato il reato.

CAPO IV. - *Della giurisdizione e del procedimento.*

Art. 64. Sono di giurisdizione ordinaria tutte le cause nelle quali l'amministrazione delle poste ha interesse, sia che abbiano per oggetto una questione meramente civile, o siano la conseguenza di un reato.

Tostochè gli uffiziali delle poste, e gli agenti di polizia e di gabelle abbiano, a norma dell'articolo, scoperto qualche reato in pregiudio dell'amministrazione delle poste, debbono per l'accertamento del medesimo stendere apposito verbale in conformità dell'art. 46 del Codice di procedura criminale, e farne la trasmissione all'autorità giudiziaria nei termini e modi spiegati all'art. 48 dello stesso Codice.

Art. 66. Nell'istruttoria di tutte le predette cause, si osserveranno le disposizioni portate dalle veglianti leggi.

TITOLO III.

Art. 67. Sarà provveduto con regi Decreti alla parte esecutiva delle disposizioni contenute nella presente legge alla fissazione del prezzo dei cavalli, e del nolo dei legni, della mercede ai postiglioni, non meno che alle varie parti del servizio della posta-lettere e della posta-cavalli.

Art. 68. Questa legge riceverà il suo effetto a far tempo dal 1° gennaio 1852. Dalla detta epoca s'intenderanno abrogati tutti i provvedimenti anteriori relativi alle materie contemplate nella medesima.

Genova, 10 *aprile*. Il Consiglio provinciale di Sanità ha pubblicato stamattina il seguente manifesto:

» I casi di carbonchio onde furono negli scorsi giorni colpiti alcuni facchini addetti a questo portofranco, quattro dei quali dovettero soccombere, hanno fatto supporre che il suddetto male potesse per avventura vestire caratteri più fatali di quelli del carbonchio.

» A cessare cotali erronee credenze crediamo debito nostro di avvertire il pubblico essersi dall'autorità governativa col concorso dei Consigli Sanitari e della Camera di Commercio fatte praticare dai periti le più accurate e minute indagini per conoscere la vera natura della malattia ed essere stato constatato che la morte dei quattro facchini, avvenuta negli scorsi giorni, fu cagionata da pustole maligne contratte dal trasportare a spalla con poca cautela le pelli provenienti dalla Barberia, ed alcuni sacchi di caffè che furono in contatto colle pelli medesime. Questo morbo, per cui già ebbimo in altre epoche a lamentare maggiori vittime, è provato essersi soltanto sviluppato tra coloro che ebbero contatto coi suddetti oggetti.

» L'autorità, cui incumbe l'obbligo di tutelare la salute pubblica, avendo incontanente emanati quelli efficaci provvedimenti che sono suggeriti dalle leggi sanitarie sia pel più sicuro trasporto delle pelli che per impedire la propagazione del morbo, confida di aver fatto quanto è necessario per tranquillare pienamente questa popolazione.

» Genova, il 10 aprile 1851.

» *Il presidente del Consiglio*
PIOLA.

» *Il ff. di Segretario*
A. ORSINI med. »

NOTIZIE DEL MATTINO

Genova, 11 *aprile*. In tutto il giorno d'ieri sino a questa mattina nessun nuovo caso di malattia nè di morte per *pustola maligna* è stato denunziato a questo uffizio sanitario provinciale.

I malati di tal morbo attualmente sotto cura sono cinque, ed uno solo presenta qualche gravità. (*Gazz. di Genova*).

Parigi, 9 *aprile*. La notizia data ieri dalla *Patrie* che oggi sarebbe stato costituito il nuovo Ministero non essendosi confermata, i fondi pubblici hanno subito un ribasso.

Il 5 p. 0/0 chiuse a 95 05, ribasso 35 cent.

Il 3 per 0/0 a 57. 45; ribasso 15 cent.

L'antico 5 per 0/0 piemontese (C. R.) ad 82, ribasso 35 cent.

La seduta dell'Assemblea d'oggi non presenta alcun interesse.

Londra, 8 *aprile*. Nella seduta del 7 della Camera dei Comuni, 278 membri hanno votato per la mozione del Cancelliere dello scacchiere onde conservare per tre anni la tassa sui redditi, contro 230 che votarono a favore dell'emendamento del sig. Herries. La maggioranza ministeriale è di 48 voti.

Questo risultato è sommamente soddisfacente per gli amici del Ministero, che si trova in questo modo consolidato.

Vienna, 7 *aprile*. Dopo il ritorno dell'imperatore, si tennero parecchi consigli di gabinetto ch'egli presiedette personalmente Pare che il soggetto delle deliberazioni non fosse soltanto la quistione tedesca: ma ancor non si conosce quale determinazione siasi presa riguardo alla vertenza colla Prussia.

Germania. Credesi che l'Austria secondata dalla Russia farà ogni sforzo onde impedire che la Prussia ottenga di far ritorno all'antica Dieta.

Rendsburgo, 3 *aprile*. Da alcune sere hanno luogo qui delle risse fra soldati austriaci e prussiani. Ieri solamente col mezzo di forti pattuglie è stato impedito un nuovo scontro. Il comando delle fortezze è passato col 1° aprile al generale prussiano sig. Knoblauch.

I Danesi costruiscono due grandi dogane vicino alle opere o corone. In Eckernfoerde sono già arrivati degli ufficiali danesi i quali sono destinati ad entrare nel contingente holsteinese.

(*Corrispondenza particolare dell'* Opinione)

Milano, 11 *aprile*. Di notte girano per la città pattuglie con cannoni. Fu perquisita la casa del conte Pompeo Litta, ed arrestato un giovane Albertini. Da Brescia mi scrivono che i commissarii hanno ordine per nuovi alloggi militari.

Venezia, 9 *aprile*. Lunedì 7 corrente ebbe luogo l'inaugurazione del tronco di strada ferrata da Verona a Mantova. Il convoglio si fermò a tutte le stazioni; giunto a Mantova il feld maresciallo Radetzky passò in rivista le truppe sulla piazza Virgiliana.

Il municipio di Mantova, in questa occasione, imbandì una mensa a cui vennero invitate le autorità civili delle provincie, il feld maresciallo, molta ufficialità, alcuni rappresentanti della stampa politica ecc.

A. BIANCHI-GIOVINI *direttore*.
G. ROMBALDO *gerente*.

Tipografia ARNALDI.